

Beniamino Sandrini

Via del Fante, n° 21

37066 CASELLE di Sommacampagna

T. 0458581200 Cell. 3485214565

Mail: beniaminosandrini@virgilio.it

Aeroporto? Autostrade? Ferrovie?



www.vivicaselle.eu

NO alla DISCARICA

Caselle d'Erbe, **08.04.2010**

Procura della Repubblica: **887/08 ANCNR**

D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale.

La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

Alla **Dott.ssa Laura Salvatore**

Segreteria Regionale Ambiente Territorio
U.C. Valutazione Impatto Ambientale
Calle Priuli - Cannaregio, 99
30121 - VENEZIA

e per conoscenza:

Alla **Procura della Repubblica**

presso Tribunale di Verona
Sezione di Polizia Giudiziaria - ARPAV
Corte Giorgio Zanconati, 1
37122 - VERONA

All' **A.R.P.A.V.**

Dipartimento Provinciale di Verona
Via Dominutti, 8
37135 - VERONA

Al **Dott. Luigi Sansoni**

Provincia di Verona - Settore Ambiente
U.O. Valutazione Impatto Ambientale
Via delle Franceschine, 10
37122 - VERONA

Al **Sindaco: Gian Luigi Soardi**

Comune di Sommacampagna
Piazza Carlo Alberto, 1
37066 - SOMMAMPAGNA

Oggetto: Discarica per rifiuti NON pericolosi di Sommacampagna (VR) D.M. 03/08/2005

**Richiesta NEGAZIONE all'Autorizzazione, come questa è stata chiesta dalla Geo Nova SpA.
INTEGRAZIONE alla precedente RICHIESTA di "NEGAZIONE DI DEROGA" del 24.03.2010**

Ad integrazione di precedente segnalazione del 24.3.2010 con la quale la Geo Nova S.p.A. chiedeva l'autorizzazione al conferimento di rifiuti la cui concentrazione nell'eluato potesse andare in deroga ai limiti di Tabella 5 del D.M. 03/08/2005 e i cui contenuti dei metalli Cadmio, Nichel e Arsenico siano in concentrazione superiore ad 1/10 della concentrazione limite prevista dall'art. 6, comma 5 punto c) del D.M. 03/08/2005 ... si segnala quanto segue.

Il D.Lgs. 4-2008 all'Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale, già citato in copertina così determina: *La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.*

Di questo comma rievidenzio queste parole: ... *adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte*, ed è in risposta a questo enunciato che il presente documento viene predisposto: **PRECAUZIONE** - **PREVENZIONE** - **CORREZIONE**, da adottarsi per il (finto) Recupero Ambientale della Ex Cava Siberie, quando in realtà sarebbe un (vera) Discarica di Rifiuti PERICOLOSI.

VERIFICA dello STATO della “STRUTTURA delle PARETI” e del FONDO dell’EX “CAVA SIBERIE”


In data 5 Giugno 2009 il sottoscritto *si accorgeva* che nella “Cava Ceolara”, la cui proprietà del sito è del Comune di Sommacampagna - ma in uso alla ditta S.E.V. Srl per l’esercizio di attività di cava - erano in atto degli scavi “irregolari” sul fondo cava, con asportazione di ghiaia e con riempimento di fanghi di lavorazione, presenti in cava.



Quello che “è successo” il 5.6.2009, in Cava Ceolara è ben rappresentato nelle foto ed è così descrivibile: in una “cava di ghiaia” la pendenza ... “autorizzata” di una parete di scavo dovrebbe essere di 45°; ma se detta pendenza non viene rispettata si può scavare più ghiaia e la sezione “effettiva” di scavo può arrivare ad una pendenza di 70° - 80° scavando oltre l’autorizzato; tanto poi in fase di “ripristino” della cava la pendenza della parete viene risagomata, con una inclinazione di 25°, in genere con “fanghi”, provenienti dalla lavorazione della ghiaia.

Quel giorno, invece, nella Cava Ceolara, è stata commessa una irregolarità, in quanto “alla base” della parete effettiva di scavo, sono realizzati delle profonde buche asportando così della “preziosa” ghiaia per poi riempire (i buchi) con dei fanghi di scarto.

Sezione Cava Ceolara - lato ex Cava Siberie




Sistema di scavo che potrebbe caratterizzare anche Cava Siberie


Quanto evidenziato nelle foto della pagina precedente, cioè la realizzazione dei DUE “buchi”, scavando ghiaia e poi riempiendo i DUE “buchi” con fanghi di lavorazione, questi sono stati realizzati nella Cava Ceolara sulla parete che confina con Cava Siberie.

Dato che sia per Cava Ceolara che per Cava Siberie, le attività “estrattive” della ghiaia sono state eseguite dalla “stessa ditta”: la S.E.V. srl, al sottoscritto, in rispetto del principio di **PRECAUZIONE** di **PREVENZIONE** e di **CORREZIONE**, è... *sorto un dubbio*: che anche “sotto le pareti” della Cava Siberie possano essere stati eseguiti degli scavi (dei buchi) in “difformità” dalle autorizzazioni rilasciate che “possano compromettere” le pareti e il fondo, di una eventuale Discarica di Rifiuti... che dovesse essere realizzata.

Il sottoscritto ritiene pertanto che una **verifica dello stato delle pareti e del fondo della “Cava Siberie” debba essere accertato** al fine “di fugare” tutti i dubbi che “ai piedi” delle pareti di detta cava vi siano dei buchi nella ghiaia... poi riempiti di “fanghi”.



Il sottoscritto, sempre per il principio di: **PRECAUZIONE-PREVENZIONE-CORREZIONE** ritiene che una **verifica dello stato delle pareti e del fondo delle cave gestite dalla S.E.V. srl**, dovrebbe essere estesa lungo tutto il perimetro della Cava Ceolara, in particolare il lato **Nord** di detta cava e il lato **Sud** adiacente al Canale Alto Agro Veronese.



I... “dubbi” sulla “Cava Siberie”, al sottoscritto sono sorti dopo aver visto quanto sta succedendo nell'ex Cava in particolare dalle seguenti immagini *parrebbe* che le pareti della ex cava siano ricoperte e/o costituite da “fanghi” di lavorazione della ghiaia. Il colore di detto materiale è ben diverso dal materiale ghiaioso del fondo della cava.

Cava Siberie - lato Ovest




Cava Siberie - lato Est





Cava Siberie - vista da Nord




A questo punto di questa segnalazione, necessita una attenta verifica delle “sezioni” del “Recupero Ambientale” della Ex Cava Siberie, come queste sono state progettate dalla Geo Nova S.p.A., come di seguito sono illustrate.




Visto le immagini precedenti, una verifica sulle pareti della ex Cava Siberie... credo “sia necessaria”.




Nella sottostante immagine si riporta lo “schema della sezione” come questa è stata elaborata e poi riportata nel progetto del cosiddetto... “Recupero Ambientale” dell’ex Cava Siberie, come predisposto dalla Geo Nova S.p.A.



Lo schema della pagina precedente, presuppone che le pareti della ex cava Siberie siano costituite da materiale ghiaioso e **non da materiale di riporto costituito da "fanghi"** derivanti dalla lavorazione della ghiaia che potrebbero far sì che a **causa infiltrazioni d'acqua provenienti da irrigazione per immersione** dei "campi" agricoli contermini queste pareti - sotto la pressione del peso dei rifiuti - **potessero avere da crollare** con gravi ripercussioni sulla **tenuta idraulica del sistema di contenimento dei rifiuti e del percolato** che avesse da prodursi in discarica.




E' evidente che se "sotto le pareti" della ex Cava Siberie - come nella Cava Ceolara - fossero stati realizzati dei "buchi" è evidente che tutti i calcoli di tenuta del sistema di impermeabilizzazione devono essere rivisti e, in ogni caso, il sistema di impermeabilizzazione della ex Cava Siberie **deve essere realizzato su terreno che non sia stato interessato da scavi e da movimenti di ghiaia** che possono averne compromesso la... tenuta e la... resistenza.



Comunque e qualunque sia l'esito della richiesta di deroga dei limiti d'inquinamento come richiesti dalla Geo Nova, il sottoscritto ritiene che eventuali... **depositi di fanghi sulle "pareti" e/o sotto il "fondo" della ex Cava Siberie debbano essere rimossi** prima di qualsiasi predisposizione di strati di argilla e/o di strati di "imperbealizzanti".

In ogni caso, sempre per il principio di: **PRECAUZIONE-PREVENZIONE-CORREZIONE** il sottoscritto ritiene che delle **approfondite verifiche e analisi della situazione del "fondo" e delle "pareti"** della Cava Ceolara e della Cava Siberie debbano essere immediatamente eseguite nelle **aree evidenziate in colore giallo** come indicate nella sottostante immagine che - anche se non recente - è quella che **nel 2003** rappresentava lo stato delle Cave Siberie e Ceolara.



Il (finto) "Recupero Ambientale" dell'ex "Cava Siberie"

Da quando è iniziato il procedimento di "trasformazione" dell'ex Cava Siberie, vi è sempre stata della "confusione" nel definire cosa stava per essere realizzato e la copia del volantino predisposto dalla Geo Nova SpA per invitare la popolazione all'Assemblea Pubblica è emblematico, dato che l'intervento nell'ex cava, sarebbe questo:

RECUPERO AMBIENTALE DELL'EX CAVA SIBERIE ATTRAVERSO IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E NON PUTRESCIBILI E SUA DEFINIZIONE FINALE A VERDE PUBBLICO.

Una dicitura "leggermente" diversa da quello che era stato scritto sulle "tavole di progetto" come questo era stato predisposto dalla ditta proponente l'intervento di project financing che così recitava:

RECUPERO AMBIENTALE DELL'EX CAVA SIBERIE MEDIANTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE OPERATIVA E POST-OPERATIVA DI UNA DISCARICA CONTROLLATA E PROGRAMMATA

E una dicitura poi diversa da quanto riportato nella DGRV 996/2009:

GEO NOVA S.p.A. RECUPERO AMBIENTALE DELL'EX CAVA SIBERIE, MEDIANTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE OPERATIVA E POST-OPERATIVA DI UNA DISCARICA CONTROLLATA PROGRAMMATA CON IL SISTEMA DEL PROJECT FINANCING.

In ogni caso in tutti e tre i casi, *sarebbe un* **RECUPERO AMBIENTALE.**

The flyer features the logo of GEO NOVA S.p.A. at the top, which includes a tree icon and the text "GEO NOVA" and "A.T.I. GEO NOVA S.p.A.". Below the logo, the text reads: "Venerdì 20 Luglio 2007 ASSEMBLEA PUBBLICA presso il CINEMA TEATRO 'VIRTUS' di Sommacampagna (VR), ore 20.45". A yellow highlighted section contains the text: "Recupero ambientale dell'ex Cava Siberie attraverso il conferimento di rifiuti non pericolosi e non putrescibili e sua definizione finale a verde pubblico." Below this, it states: "Tecniche esperti presenteranno il progetto e saranno a disposizione del pubblico per rispondere a domande sul tema." At the bottom right, it identifies the Delegated Administrator as "Dott. Luca Cain".

RECUPERO AMBIENTALE DELL'EX CAVA SIBERIE MEDIANTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE OPERATIVA E POST-OPERATIVA DI UNA DISCARICA CONTROLLATA PROGRAMMATA

Realizzazione con il sistema del project financing - art.37bis L.n.109/94

E che il **Recupero Ambientale** attuato mediante una **Discarica di Rifiuti** fosse una “anomalia”, questo è stato, di fatto confermato dal **Parere Negativo** della Commissione V.I.A. Provinciale (di Verona) che nei confronti della così detta **Discarica Siberie**, così si esprime:

“In conseguenza, inoltre, alla attuale esistenza in Provincia di Verona di tre impianti abilitati a ricevere la medesima tipologia di rifiuti, la necessità di gravare sull’ambiente creando un’ulteriore discarica per rifiuti non pericolosi e/o putrescibili su territorio comunale in primis, ma anche provinciale, non sembra sostenibile nemmeno a fronte di un obiettivo finale di recupero ambientale (nel progetto destinato a semplice prato, ottenibile anche a fondo cava), e potenzialmente ottenibile con un intervento di diversa natura a impatto minore”.

Per ottenere un “prato a verde”, perché questo è l’obiettivo dichiarato nel progetto del **Recupero Ambientale**, si realizza una **Discarica di Rifiuti** - dichiarati **NON pericolosi**, in merito ai quali ora si vuole una deroga, facendo sì che il (finto) **Recupero Ambientale** della ex Cava Siberie, sia attuato mediante una **Discarica di Rifiuti** **PERICOLOSI**.

Dubbi sulla procedura adottata per il (finto) RECUPERO AMBIENTALE, il: “Project Financing”.

Il Comune di Sommacampagna, come indicato in una serie di Delibere, a partire dal 2001, aveva dato avvio ad una procedura di **Project Financing** per un **Recupero Ambientale di una Ex Cava**, il cui oggetto, come da Bando di Gara d’Appalto pubblicato sulla G.U.C.E in data 18 Maggio 2005 sarebbe stato questo: **Realizzazione con il sistema del project financing (art. 37 legge 109/94) del recupero ambientale dell’ex cava “Siberie” e gestione operativa e post-operativa del servizio di stoccaggio di rifiuti non pericolosi e non putrescibili.**

Nell’oggetto dell’Appalto pubblicato sulla G.U.C.E. del 18.05.2005 - la parola **DISCARICA**... nemmeno appare - se non poi in una breve descrizione dell’appalto in cui si legge, poi, quale sarebbe stato il vero appalto: **Licitazione privata con successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 37-quater della legge 109/94, per l’affidamento in concessione del recupero ambientale dell’ex cava, sita in località Siberie su area di proprietà comunale, con le seguenti attività: progettazione definitiva/esecutiva, costruzione e gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata, programmata con il sistema del project financing.**

L’Oggetto dell’Appalto -come pubblicato sulla G.U.C.E.- era il **Recupero Ambientale** dell’Ex Cava Siberie, in realtà l’attività che si stava ponendo in appalto... era diversa, ed era quella di una **Discarica di Rifiuti**... e se l’inizio del procedimento... è da calcolare dalla scelta della TIPOLOGIA del RECUPERO AMBIENTALE... vi è una palese violazione della Direttiva Comunitaria che prevede la partecipazione del pubblico dall’inizio del procedimento, quando il Pubblico doveva essere interpellato sulla TIPOLOGIA del Recupero Ambientale... e non dopo.

Che il procedimento adottato fosse stata una **forzatura**, questo ha fatto sì che in data 19 Novembre 2009 con la **Delibera di Giunta n° 197** avente come oggetto: **AVVIO DEL PROCEDIMENTO VOLTO ALL’ANNULLAMENTO O ALLA REVOCA IN VIA DI AUTOTUTELA, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI RECAE DAL CAPO IV - BIS DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, DELLA PROCEDURA ED ASSEGNAZIONE - ATTI PRESUPPOSTI E CONSEGUENTI - “RECUPERO AMBIENTALE DELL’EX CAVA SIBERIE MEDIANTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE OPERATIVA E POST OPERATIVA DI UNA DISCARICA CONTROLLATA PROGRAMMATA CON IL SISTEMA DEL PROJECT FINANCING DI CUI ALL’ART. 37 L. 109/94** sia stato, tra l’altro, determinato quanto segue:

che sono state sollevate, anche da parte di privati cittadini, perplessità e dubbi sulla regolarità ed ammissibilità della procedura ed assegnazione - atti presupposti e conseguenti - “recupero ambientale dell’ex cava Siberie mediante la progettazione definitiva per la costruzione e la gestione operativa e post operativa di una discarica controllata programmata con il sistema del project financing di cui all’art. 37 L. 109/94” sia in ordine al presunto mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 37 L. 109/94 per mancata espressa indicazione nel programma triennale dei lavori pubblici e mancato rispetto del termine di cui all’art. 37bis, sia soprattutto per la natura dell’intervento in relazione alla procedura utilizzata di project financing - ovvero se l’intervento sia di effettivo “recupero ambientale” o una mera attività di discarica e se sia quindi ammissibile l’utilizzo della procedura di project financing come disciplinata della L. 109/94 e successive modificazioni, anche ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 2 e 37bis e seguenti, e se rimanga effettivamente un’opera a favore dell’Ente Pubblico o si sia eventualmente in materia di appalto di servizi e quindi comunque al di fuori dell’applicabilità della L. 109/94 - nonché se sussista in radice un effettivo interesse pubblico una volta accertata l’assenza di una attività di effettiva riqualificazione ambientale.

Un avvio di procedimento di annullamento in autotutela che poi è stato interrotto con **Delibera di Giunta n° 27 del 11.2.2010** dopo che in data **11 Gennaio 2010** la **Geo Nova spa** aveva scritto una lettera avente il seguente oggetto: “**Delibera giunta comunale n° 197 del 19.11.2009. Avvio del procedimento di annullamento o revoca di procedura di assegnazione, atti presupposti e conseguenti “recupero ambientale dell’ex cava siberie”...** in cui tra l’altro, nelle ultime righe finali si legge: **“si procederà in ogni sede per il ristoro del pregiudizio sofferto e di diffideranno i soggetti pubblici a dare adeguatamente conto della vicenda alla competente Corte dei Conti per l’ingente danno erariale procurato”** (che nella pagina precedente era stato quantificato in 20 milioni di euro).

La **Delibera di Giunta n° 27 del 11.2.2010** aveva questo oggetto: **DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PROCEDIMENTO VOLTO ALL’ANNULLAMENTO O ALLA REVOCA IN VIA DI AUTOTUTELA, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI RECAE DAL CAPO IV - BIS DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, DELLA PROCEDURA ED ASSEGNAZIONE - ATTI PRESUPPOSTI E CONSEGUENTI - “RECUPERO AMBIENTALE DELL’EX CAVA SIBERIE MEDIANTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE OPERATIVA E POST OPERATIVA DI UNA DISCARICA CONTROLLATA PROGRAMMATA CON IL SISTEMA DEL PROJECT FINANCING DI CUI ALL’ART. 37 L. 109/94**, in cui tra l’altro si legge:

che si è avviato procedimento di autotutela, ai sensi delle disposizioni recate dal Capo IV - bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, della procedura ed assegnazione - atti presupposti e conseguenti - “recupero ambientale dell'ex cava Siberie mediante la progettazione definitiva per la costruzione e la gestione operativa e post operativa di una discarica controllata programmata con il sistema del project financing di cui all'art. 37 L. 109/94

che Geonova ha presentato osservazioni scritte

che il Responsabile del procedimento ha presentato osservazioni scritte

che, all'esame di tutta la documentazione, questa Giunta ritiene come, pur nella discutibile situazione giuridica originaria, vi sia quantomeno un interesse pubblico attuale, se non originario, alla realizzazione dell'opera di project financing e come la stessa, peraltro, sia stata approvata - se pur da una precedente Amministrazione - da lungo tempo, sicchè un eventuale provvedimento di autotutela, anche se fondato, potrebbe tradursi in un concreto danno sia per la Collettività che per i privati coinvolti

che Geonova ha anche dato disponibilità alla sottoscrizione di una convenzione aggiuntiva a quella originariamente prevista, che aumenta sia i poteri di controllo dell'Amministrazione Comunale, che le garanzie per la Collettività - sostituendo ad una polizza fideiussoria assicurativa di dubbia escutibilità, una polizza Bancaria a prima richiesta

che, quindi, una valutazione complessiva della vicenda, consente di ritenere superato il problema posto alla base del procedimento di autotutela ed autorizzabili, previa stipulazione della Convenzione originaria e di quella integrativa, l'avvio della attività di costruzione, naturalmente, previo rispetto anche di tutti gli ulteriori obblighi di legge

Considerazioni sulle richieste delle GEO NOVA SpA

In data 27 Gennaio 2010 prot. n° 35 (acquisita al protocollo del Comune di Sommacampagna con il n° 1402 in data 29.01.2010) la Geo Nova S.p.A. ha presentato una lettera avente oggetto: **DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI SOMMACAMPAGNA (VR). DECRETO MINISTERIALE 03/08/2005. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE.**

Il testo contenuto in detta lettera era il seguente: “Con la presente, GEO NOVA S.p.A. chiede l'autorizzazione al conferimento di rifiuti la cui concentrazione nell'eluato possa andare in deroga ai limiti di Tabella 5 del D.M. 03/08/2005 e i cui contenuti dei metalli Cadmio, Nichel e Arsenico sul tal quale siano in concentrazione superiore ad 1/10 della concentrazione limite prevista dall'art. 6, comma 5 punto c) del D.M. 03/08/2005”.

Si evidenzia, che nell'oggetto della lettera inviata sono scomparse le parole “Recupero Ambientale” come invece risultano sul “cartello di cantiere” (vedi a lato) come questo è esposto all'ingresso dell'ex Cava Siberie i cui lavori sono così descritti: **RECUPERO AMBIENTALE DELL'EX CAVA SIBERIE MEDIANTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE OPERATIVA E POST-OPERATIVA DI UNA DISCARICA CONTROLLATA PROGRAMMATA.**

E' evidente che siamo in presenza di un **Recupero Ambientale** anche se attuato con una... **Discarica di Rifiuti NON Pericolosi.**

E che, nonostante tutto, questo sia un **Recupero Ambientale**, questo è poi specificato nella Delibera della Giunta Comunale n° 28 del 11.02.2010 avente questo oggetto: **APPROVAZIONE SCHEMA DEFINITIVO DI CONVENZIONE PER LA COSTRUZIONE, GESTIONE OPERATIVA E POST-OPERATIVA, DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI NON PUTRESCIBILI, NELL'EX CAVA “SIBERIE” DI PROPRIETA' COMUNALE - AUTORIZZAZIONE (A.I.A.) DELIBERA REGIONALE N. 996/2009 DELL'A.T.I. CON CAPOGRUPPO GEONOVA S.P.A. DI TREVISO**, tra le cui premesse si legge

1) Che con deliberazione di Giunta Comunale n.210 del 5 luglio 2001, esecutiva, è stato deciso di dare avvio alla procedura di **recupero ambientale** dell'area su cui insiste l'ex cava di ghiaia “Siberie”, con affidamento in concessione a promotore finanziario;

2) Che con deliberazione di Giunta Comunale n.263 del 26.09.2002, esecutiva, si è individuata, la proposta formulata dalla ditta GEO NOVA S.r.l. di Treviso come quella meglio rispondente al pubblico interesse per quanto concerne il **recupero ambientale** della ex cava di ghiaia denominata “Siberie”;

3) Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 318 del 23.12.2004, esecutiva, sono state approvate le prescrizioni e variazioni al progetto presentato per poter indire un'apposita gara per l'individuazione dei due soggetti che oltre al promotore parteciperanno alla procedura negoziata di cui all'art.37-quater, primo comma, lett. b), della legge n.109/1994 e successive modificazione ed integrazioni;

4) Che con la deliberazione n. 132, del 22/04/2005, esecutiva a termini di legge, la Giunta Comunale ha approvato il progetto preliminare da porre a base di gara nella procedura di cui all'art. 37-quater della legge 109/1994, e s.m.i., per la realizzazione con il sistema del project financing del **recupero ambientale** dell'ex cava “Siberie”;



5) Che con DE. n. 25, del 15/06/2006, e gli atti in essa richiamati, a conclusione delle varie procedure eseguite nell'ambito del project financing per l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata, è stato disposto di approvare la procedura negoziata svoltasi, tra le due ditte classificate al primo e secondo posto nella graduatoria, rispettivamente: A.T.I. con capogruppo DANECO S.p.a., A.T.I. con capogruppo DE VIZIA TRANSFER S.p.a ed il promotore A.T.I. con Capogruppo GEO NOVA S.p.a;

6) Che con la deliberazione n. 208, del 16.11.2006, esecutiva a termini di legge, la Giunta Comunale ha preso atto del progetto preliminare, risultato economicamente più vantaggioso nella procedura di cui all'art. 37-quater della legge 109/1994, relativo al **recupero ambientale** dell'ex cava "Siberie";

7) Che con DE n° 37 del 17.11.2006 è stata aggiudicata definitivamente all'A.T.I. con Capogruppo Geo Nova S.p.a., e ditte mandanti Geo Service S.r.l., Andreola Costruzioni Generali S.p.a., Carron Cav. Angelo S.p.a., Guidolin Giuseppe Eco G. S.r.l. e Adico S.r.l., la concessione per il **recupero ambientale** dell'ex cava sita in località "Siberie", censita in catasto terreni al Foglio 8, mappali n. 99, 102, 174, 175, 176, 177, 178, 273. della superficie complessiva di mq. 62.328, mediante la costruzione e la gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata programmata con il sistema del project financing di cui all'art. 37-quater della legge 109/1994, sulla base del progetto preliminare risultato economicamente più vantaggioso nella procedura ad evidenza pubblica e negoziata come sopra indicata ed è stato concesso in uso, l'area di proprietà comunale nello stato di fatto in cui si trova, in conformità ai rapporti negoziali stabiliti nella convenzione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 07/04/2005;

8) Che oggetto della presente convenzione è l'intervento di **recupero ambientale** della cava dismessa sita in località Siberie, programmato con il sistema del project financing di cui all'art. 37bis e seguenti della legge n. 109/1994 e debitamente inserito nella programmazione triennale;

9) Che tale intervento consiste nel **riempimento della cava** mediante stoccaggio di materiali classificati rifiuti **non pericolosi** e **non putrescibili** dalla vigente normativa;

Tutto ciò premesso, al sottoscritto appare pertanto evidente che la richiesta della Geo Nova SpA debba essere **RESPINTA** e che pertanto sia **NEGATA** la deroga, in quanto se accolta, il riempimento della cava - per ottenere il recupero ambientale - verrebbe attuato **non più** con rifiuti **NON pericolosi** e **NON putrescibili**, ma come risulta dalla sottostante tabella... detto (FINTO) **Recupero Ambientale** sarebbe **realizzato utilizzando rifiuti PERICOLOSI**.

TEST DELL'ELUATO - AMMISSIBILITA' DEI RIFIUTI IN DISCARICA					AUMENTO INQUINAMENTO	
La Proposta di "Deroga"	Concentrazioni limite mg/litro				rispetto Discarica NON PERICOLOSI	rispetto Discarica PERICOLOSI
	Discariche rifiuti INERTI	Discariche per rifiuti NON PERICOLOSI	Discariche per rifiuti PERICOLOSI	Come richiesta da "GEO NOVA"		
(As) Arsenico	0,05	0,2	2,5	0,6	x 3	x 0,24
(Ba) Bario	2	10	30	30	x 3	x 1
(Cd) Cadmio	0,004	0,02	0,2	0,06	x 3	x 0,3
(CR) Cromo totale	0,05	1	7	3	x 3	x 0,43
(Cu) Rame	0,2	5	10	15	x 3	x 1,5
(Hg) Mercurio	0,001	0,005	0,05	0,015	x 3	x 0,3
(Mo) Molibdeno	0,05	1	3	3	x 3	x 1
(Ni) Nickel	0,04	1	4	3	x 3	x 0,75
(Pb) Piombo	0,05	1	5	3	x 3	x 0,6
(Sb) Antimonio	0,006	0,07	0,5	0,21	x 3	x 0,42
(Se) Selenio	0,01	0,05	0,7	0,15	x 3	x 0,21
(Zn) Zinco	0,4	5	20	15	x 3	x 0,75
Cloruri	80	1.500	2.500	4.500	x 3	x 1,8
Fluoruri	1	15	50	45	x 3	x 0,90
Cianuri		0,5	5	1,5	x 3	x 0,3
Solfati	100	2.000	5.000	6.000	x 3	x 1,2
DOC	50	80	100	1.600	x 20	x 16

Se non fosse possibile l'impedire la realizzazione del (finto) Recupero Ambientale attuato mediante una (vera) Discarica di Rifiuti, essendo comunque un Recupero Ambientale anche se finalizzato a realizzare un prato verde sopra 724.000 mc di rifiuti, quanto verrà (forse) realizzato nella ex Cava Siberie dovrà essere attuato mediante lo stoccaggio di materiali classificati rifiuti **NON pericolosi** e rifiuti **NON putrescibili** e pertanto i rifiuti che potranno essere conferiti in discarica **NON potranno avere MAI** una concentrazione dell'eluato superiore a quelli previsti dalla tabella n° 5 del D.M. 03/08/2005.

E pertanto la Deroga richiesta **NON PUO' ESSERE CONCESSA** e nella ex Cava Siberie... solo rifiuti **NON Pericolosi**.

CONSIDERAZIONI FINALI

Comunque oltre a richiamare quanto già evidenziato nella segnalazione del 24.3.2010, prima di concludere si vuole evidenziare che la procedura di V.I.A. era stata presentata in pubblico con avviso distribuito a tutte le famiglie del comune contenente questa “precisa” dicitura: [RECUPERO AMBIENTALE DELL'EX CAVA SIBERIE ATTRAVERSO IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E NON PUTRESCIBILI E SUA DEFINIZIONE FINALE A VERDE PUBBLICO.](#)

Comunque, dato che alla popolazione... era stato fatto credere che nell'ex Cava Siberie, non sarebbero mai stati conferiti rifiuti pericolosi è pertanto anche per questo solo motivo che non può essere concessa nessuna deroga.

Comunque e qualora, l'approntamento della Discarica delle Siberie avesse da continuare, prima di permettere la prosecuzione dei lavori dovrebbe essere accertata la resistenza e la qualità delle pareti e del fondo della ex Cava Siberie al fine che tutto il materiale di risulta (probabilmente costituito da fanghi di lavorazione della ghiaia, che è stato accatastato sulle “sponde” della ex Cava) non abbia poi da subire modifiche strutturali e/o cedimenti a causa di infiltrazioni d'acqua provenienti dai terreni agricoli contermini che potrebbero gravemente danneggiare lo strato impermeabilizzante del cosidetto Recupero Ambientale denominato: “Discarica Sommacampagna”.

Comunque la verifica delle pareti e del fondo in prossimità delle stesse della Cava Ceolara deve essere effettuata al fine di accertare se in altre aree di detta cava sono stati “seppelliti” dei fanghi di lavorazione della ghiaia che un domani potrebbero creare problemi all'utilizzo di una ex Cava quando questa tornerà in uso esclusivo al Comune di Sommacampagna, visto che detto Comune è proprietario sia della Cava Ceolara che della ex Cava Siberie.

Comunque e per il rispetto del principio di PRECAUZIONE-PREVENZIONE-CORREZIONE il sottoscritto, ritiene che ulteriori accertamenti siano effettuati all'interno della Cava Siberie, anche al fine di accertare la “veridicità” del casuale “ritrovamento” di rifiuti in una piccola porzione di detta ex cava di ghiaia che alla luce delle ultime novità, quel casuale ritrovamento dovrebbe essere rivisto e riesaminato anche... per individuare eventuali colpevoli.

Comunque visto che per la procedura di V.I.A. era stato depositato uno S.I.A.- Studio di Impatto Ambientale - relativo al conferimento di rifiuti “NON Pericolosi”, quella procedura dovrebbe essere reiterata visto che la richiesta di deroga, come è stata presentata dalla Geo Nova SpA... è relativa a rifiuti PERICOLOSI.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto, con la presente segnalazione ...
chiede che “alla richiesta di deroga” della Geo Nova S.p.A.
la Commissione Tecnica Regionale Ambiente abbia da:
esprimere un: PARERE NEGATIVO

perché l'autorizzazione Regionale di cui alla DGRV N° 996/2009 era finalizzata al **RECUPERO AMBIENTALE**, da attuarsi con il conferimento di rifiuti **NON PERICOLOSI E NON PUTRESCIBILI**, e per questo motivo, non possono essere concesse deroghe di concentrazione nell'eluato di metalli quali, il Cadmio, il Nichel e l'Arsenico e pertanto la suddetta richiesta **VA RESPINTA.**

Certo che detta mia richiesta sia accolta, “**NEGANDO**” LA RICHIESTA DELLA GEO NOVA... si porgono distinti saluti.

Un cittadino “nativo” di Caselle:

Beniamino Sandrini



Nel... [CD_ROM allegato sono archiviati i seguenti "file.pdf"](#)

<u>ALLEGATO n° 01</u>	Lettera Comune	del 19.06.2009
<u>ALLEGATO n° 02</u>	Lettera della GEO NOVA	del 06.08.2009
<u>ALLEGATO n° 03</u>	Lettera Comune	del 11.08.2009
<u>ALLEGATO n° 04</u>	Lettera Comune	del 11.09.2009
<u>ALLEGATO n° 05</u>	Lettera Comune	del 17.09.2009
<u>ALLEGATO n° 06</u>	Lettera della GEO NOVA	del 28.10.2009
<u>ALLEGATO n° 07</u>	Lettera Comune	del 02.11.2009
<u>ALLEGATO n° 08</u>	Lettera della GEO NOVA	del 10.11.2009
<u>ALLEGATO n° 09</u>	PARERE Legale x Comune	del 10.11.2009
<u>ALLEGATO n° 10</u>	DELIBERA Giunta n. 197	del 19.11.2009
<u>ALLEGATO n° 11</u>	DELIBERA Giunta n. 207	del 24.11.2009
<u>ALLEGATO n° 12</u>	Lettera Legale GEO NOVA	del 24.11.2009
<u>ALLEGATO n° 13</u>	Lettera Comune	del 26.11.2009
<u>ALLEGATO n° 14</u>	Lettera della GEO NOVA	del 18.12.2009
<u>ALLEGATO n° 15</u>	Lettera Comune	del 08.01.2010
<u>ALLEGATO n° 16</u>	Lettera della GEO NOVA	del 11.01.2010
<u>ALLEGATO n° 17</u>	Lettera della GEO NOVA	del 27.01.2010
<u>ALLEGATO n° 18</u>	DELIBERA Giunta n. 27	del 11.02.2009
<u>ALLEGATO n° 19</u>	DELIBERA Giunta n. 28	del 11.02.2009
<u>ALLEGATO n° 20</u>	DELIBERA Giunta n. 29	del 15.02.2009
<u>ALLEGATO n° 21</u>	DELIBERA Giunta n. 41	del 04.03.2009